



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

11 GIU. 2013 084524

TRASMISSIONE VIA FAX

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DVA - Divisione IV - AIA

Via C. Colombo, 44 - 00144 Roma

Fax n. 06-57225068 - 3040

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Garante di Governo per l'ambiente

Ufficio presso ISPRA

Via V. Brancati 48 - 00144 Roma

Prot. DVA - 2013 - 0013742 del 12/06/2013

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto

Via Marche s.n. - 74123 TARANTO

Fax n. 099-7343 - 417



ARPA Puglia

Corso Trieste, 27 - 70126 BARI

Fax n. 080-5460200

Dipartimento di Taranto c/o ex ospedale Testa

Contrada Rondinella - 74021 TARANTO

Fax n. 099-9946344

RIFERIMENTO: Decreto AIA n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 e Decreto di Riscame prot. DVA-DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012, con avvisi pubblicati in G.U. n. 195 del 23 agosto 2011 e n. 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nei Comuni di Taranto e Statte.

OGGETTO: Comunicazione sugli esiti del controllo effettuato in data 28-29-30 maggio 2013. Art. 29 decies del D.Lgs. 152/06 e Legge 231/12.

Ad esito del controllo effettuato da ISPRA e da ARPA Puglia nelle date 28-29-30 maggio 2013, presso lo Stabilimento ILVA S.p.A. in Taranto, finalizzato alla verifica dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali previsti dal decreto di riesame prot. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, d'intesa con ARPA Puglia, in relazione agli interventi di adeguamento, si rileva quanto nel seguito riportato.

1. La soluzione tecnica implementata da ILVA S.p.A. per l'adempimento della *prescrizione 5*, relativa ai sistemi di movimentazione dei materiali trasportati via nave, presso gli sporgenti 2 e 4 del porto, non rientra tra quelle espressamente previste dall'autorizzazione, classificabile come rispondente alla BAT 11; tale circostanza è stata peraltro già confermata, su richiesta di ISPRA, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. DVA-12006 del 24/05/2013. La stessa Autorità Competente ha ritenuto che l'adempimento alla prescrizione debba avvenire solo attraverso contenitori con scarico automatico o scaricatori continui coperti, con conseguente esclusione del sistema di scarico con benna attualmente adottato presso lo sporgente 2 per le macchine scaricatrici DM1, DM2 e DM3 e presso lo sporgente 4 per la macchina scaricatrice DM 6. Sempre sullo sporgente 4, risultano inattive le macchine DM5 e DM8, le cui strutture risultano ancora danneggiate a causa del tornado avvenuto alla fine del mese di novembre 2012.
2. I tempi, previsti per il rispetto della *prescrizione 6*, per la completa chiusura dei nastri, permangono significativamente superiori ai vincoli inizialmente imposti in AIA, per di più in carenza di espressione di parere in merito alla modifica dei tempi di attuazione richiesta dal gestore. Inoltre, nonostante l'avvenuta ultimazione di alcuni interventi presso gli impianti AFO4 nell'area agglomerato e nell'area PCA asservita all'agglomerato, non vi è neppure un chiaro allineamento dei tempi di ultimazione prospettati dal gestore con il crono programma allegato alla richiesta di modifica non sostanziale inoltrata con prot.DIR 257 del 17/12/2012 e l'avanzamento lavori chiusura nastri trasmesso con prot.DIR 170 del 20/05/2013.
3. I tempi, previsti per il rispetto delle *prescrizioni 16-40-51-58-65-67* per la completa chiusura degli edifici in aree di gestione dei materiali pulverulenti, permangono superiori ai tempi inizialmente imposti in AIA,



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

per di più in carenza di espressione di parere in merito alla modifica dei tempi di attuazione richiesta dal gestore; durante i sopralluoghi del 28 e 30 maggio 2013 è stato verificato che l'ultimazione degli interventi di chiusura, captazione e convogliamento dell'aria degli ambienti confinati per il fabbricato LVC/2, nell'area trattamento coke, non è avvenuta entro il mese di maggio 2013 come indicato nel cronoprogramma allegato all'istanza di modifica non sostanziale prot.DIR 258 del 17/12/2012, ma altresì il completamento è stato prorogato al mese di settembre 2013.

In relazione all'esercizio, invece, è stato accertato quanto segue.

4. Perdura il superamento della durata delle emissioni visibili durante il caricamento della miscela nelle batterie 9-10 della cokeria (*prescrizione 41*); in base alle registrazioni fornite da ILVA S.p.A. e relative al periodo dal 13/01/2013 al 07/04/2013, sono stati riscontrati tempi quasi sempre superiori ai 30 secondi prescritti per le predette batterie 9-10 della cokeria; tale situazione è cessata in data 19/04/2013 quando è stato fermato il caricamento delle citate batterie.
5. Permanc il superamento del limite di 20 mg/Nm^3 di concentrazione di polveri per le batterie 9-10 nel reparto cokefezione della cokeria (*prescrizione 42*); in base alle registrazioni fornite da ILVA S.p.A. e relative al periodo dal 22/01/2013 al 08/03/2013 si rilevano alcuni superamenti emissivi per il parametro polveri; tale situazione è cessata a far data del 09/03/2013 e, come dichiarato dallo stesso gestore durante i sopralluoghi, attualmente non è in funzione alcun forno delle batterie 9-10.
6. Perdura il superamento del valore di 25 g/t coke nell'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento (*prescrizione 49*); in base alle registrazioni fornite da ILVA S.p.A. e relative al periodo gennaio - marzo 2013, sono state riscontrate emissioni di particolato, in alcuni casi superiori a 25 g/t coke, sia per la torre di spegnimento n. 1, asservita alle batterie 3-6 della cokeria oggi non più in esercizio, sia per la torre n.4, asservita alle batterie 7-8, sia per la torre n.6, asservita alle batterie 11-12, attualmente in funzione.
7. Risulta non soddisfatta nella sostanza la *prescrizione 70 secondo punto*, ovvero quella che richiede l'eliminazione del fenomeno di *slopping* tramite interventi di natura gestionale; ancorché rispettato nei tempi richiesti l'obbligo di inoltro di una specifica procedura e pur avendo appreso durante il sopralluogo del 28/05/2013 il significativo rafforzamento dell'infrastruttura *hardware* di tutti gli impianti interessati, è stato verificato che il nuovo sistema *software* tipo RAMS è solo in fase di sperimentazione nel convertitore 3 dell'acciaieria 2, ovvero proprio il convertitore che ha dato origine all'ultimo evento di *slopping* in data 27 maggio 2013. Ferma restando la necessità di conferma che la *prescrizione 70* sia da intendere come obbligo di garanzia di "eliminazione" di qualsiasi evento di *slopping*, piuttosto che l'obbligo di implementazione di misure "finalizzate" alla eliminazione del fenomeno, la soluzione adottata dal gestore, ove utilmente implementata su tutti i convertitori, garantirebbe la probabile riduzione dei fenomeni di *slopping* ma difficilmente la loro completa eliminazione; risulta peraltro accertato che i tempi di attuazione della soluzione adottata da ILVA S.p.A. sono comunque eccedenti i tempi previsti dallo stesso gestore con la nota DIR 232 del 27/11/2012, che prevede la conclusione dell'intervento entro il 30/04/2013.
8. Le attività di scarico al molo polisettoriale sono attualmente in corso; in base alle dichiarazioni del gestore, esse riguardano lo scarico di minerale in pezzatura; sempre a detta del gestore tale situazione è dovuta alla indisponibilità degli scaricatori DM5 e DM8, ubicati presso il quarto sporgente, successivamente agli eventi di danneggiamento per eventi meteo estremi a fine novembre 2012 e dei conseguenti provvedimenti di sequestro giudiziario. All'atto dei sopralluoghi non risultano trasmesse comunicazioni da parte di ILVA S.p.A. alle Autorità Competenti relativamente all'utilizzo transitorio del molo polisettoriale del porto, in relazione all'impossibilità di utilizzare il quarto sporgente.

Relativamente ai sopracitati punti, ISPRA e ARPA Puglia, ai sensi dell'articolo 29-decies comma 3 del Decreto Legislativo 152/06 e smi, accertano con la presente le seguenti violazioni dell'AIA:

- mancato adeguamento entro il 27/01/2013 dei sistemi di movimentazione dei materiali trasportati via nave, tramite l'utilizzo di sistemi di scarico automatico o scaricatori continui coperti, come previsto dalla *prescrizione 5*, § 3.1.1 "Misure strutturali da attuare subito", del Parere Istruttorio Conclusivo Intermedio (PICI pag.18), parte integrante del decreto di riesame;



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

- ove non autorizzata la modifica non sostanziale inoltrata con prot. DIR 257 del 17/12/2012 per la chiusura dei nastri trasportatori, mancato rispetto dei tempi previsti per il rispetto della *prescrizione 6*, § 3.1.1 "Misure strutturali da attuare subito" (pag.18 del PICI); peraltro ove si consideri autorizzata la modifica non sostanziale sopra citata è stato comunque accertato lo slittamento delle scadenze di alcuni interventi previsti nel crono programma allegato alla richiesta del gestore;
- ove si consideri non autorizzata la richiesta di modifica non sostanziale inoltrata con prot. DIR 258 del 17/12/2012, per la completa chiusura del fabbricato LVC/2 nell'area trattamento coke, mancato rispetto dei tempi di attuazione *prescrizione 16*, § 3.2 "Interventi del Piano di adeguamento - Interventi strutturali da eseguire subito - Chiusura edifici arce di gestione materiali polverulenti", a pag.18 del PICI, correlata alla *prescrizione 40*, § 3.5.4 "Preparazione Miscela" (pag.27 del PICI); peraltro ove si consideri autorizzata la modifica non sostanziale sopra citata è stato comunque accertato il mancato rispetto dei tempi dell'intervento per la completa chiusura del fabbricato LVC/2, previsto nel crono programma allegato alla richiesta del gestore;
- superamento della durata delle emissioni visibili durante il caricamento della miscela nelle batterie 9-10 della cokeria, dal 13/01/2013 al 07/04/2013, contrariamente a quanto previsto dalla *prescrizione 41*, § 3.5.5 "Caricamento Miscela" (PICI pag.27);
- superamento del limite di 20 mg/Nm³ di concentrazione di polveri per le batterie 9-10 della cokeria, dal 22/01/2013 al 08/03/2013, in contrasto alla *prescrizione 42*, § 3.5.6 "Cokefazione" "Spegnimento Coke" (PICI pag.28);
- superamento del valore di 25 g/t coke nell'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento 1 asservite alle batterie 3-6 della cokeria non più in esercizio, nei mesi antecedenti le fermate delle batterie prima della chiusura, e nelle torri di spegnimento n.4 e n.6 asservite rispettivamente alle batterie 7-8 e alle batterie 11-12, attualmente in funzione, contrariamente a quanto previsto dalla *prescrizione 49*, § 3.5.9 "Spegnimento Coke" (PICI pag.30);
- omesse comunicazioni con dettagliate informative all'Autorità Competente ed agli enti di controllo, previste dal § 13 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag. 973, parte integrante del decreto 4 agosto 2011), come integrata dalla *prescrizione 89* (PICI pag.44 primo capoverso) e dal § 9.3 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC pag.164), relativamente alle non conformità ai limiti emissivi di cui ai precedenti punti per la inosservanza delle prescrizioni 41, 42 e 49;
- mancata ultimazione dell'implementazione entro il 30/04/2013 del nuovo sistema software tipo RAMS, contrariamente all'impegno assunto nella nota DIR 232 del 27/11/2012, in attuazione della *prescrizione 70 secondo punto* nella parte relativa alla eliminazione del fenomeno di *slipping* tramite interventi di natura gestionale, § 3.8 "Acciaieria", (PICI pagg. 37-38);
- omesse comunicazioni previste dal *comma 4 dell'art.5 del Decreto DVA-DEC-2011-450*, in merito alle diverse modalità di gestione per approvvigionamento delle materie prime rispetto a quelle indicate nel § 4.13.1 "Descrizione dell'Impianto - Parchi Primari" del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag. 165, parte integrante del decreto 4 agosto 2011).

In riferimento alle circostanze sopra esposte, fatta eccezione per i predetti punti 4) e 5) ove con l'attuale chiusura delle batterie 9-10 risultano già ottemperate le relative prescrizioni, la proposta dello scrivente Istituto, d'intesa con ARPA Puglia, a Codesta Autorità Competente, ai sensi del comma 6 dell'art.29-*decies* del D.Lgs.152/06 e smi, è di procedere a diffida nei confronti del gestore ad operare affinché sia garantito quanto segue:

- a) entro 30 giorni dalla data di ricezione della diffida, trasmissione all'Autorità Competente, per approvazione, del progetto esecutivo corredato dal crono programma degli interventi per l'adeguamento dei sistemi di movimentazione dei materiali trasportati via nave, tramite l'utilizzo di sistemi di scarico automatico o scaricatori continui coperti, come previsto dalla *prescrizione 5*;
- b) entro 30 giorni dalla data di ricezione della diffida, inoltre all'Autorità Competente, per approvazione, del progetto esecutivo corredato dal crono programma definitivo per il rispetto, in tempi certi, della *prescrizione 6* per la completa chiusura dei nastri;
- c) entro 30 giorni dalla data di ricezione della diffida, inoltre all'Autorità Competente, per approvazione, del progetto esecutivo corredato dal crono programma definitivo per il rispetto, in tempi certi, delle *prescrizioni 16-40-51-58-65-67* per la completa chiusura degli edifici in aree di gestione dei materiali polverulenti;



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

- d) contenimento entro il valore limite di particolato (g/t coke), di cui alla *prescrizione 49*, contenuto nel flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento n.4 e n.6 asservite rispettivamente alle batterie 7-8 e alle batterie 11-12, attualmente in funzione; si propone inoltre di prescrivere a ILVA S.p.A. la continuazione dell'effettuazione e trasmissione, con frequenza trimestrale, dei rapporti di analisi attestanti gli esiti dei campionamenti mensili in ingresso dell'acqua di reintegro e di ricircolo, al fine di verificare il mantenimento del basso contenuto di carico organico nell'acqua utilizzata per lo spegnimento del coke;
- e) come previsto dalla *prescrizione 89*, consegna di specifica comunicazione corredata da relazione attestante le valutazioni quantitative delle emissioni complessive provocate dalle non conformità di cui ai suddetti punti 4) 5) e 6), con identificazione delle cause e delle eventuali azioni adottate;
- f) descrizione del protocollo operativo del nuovo sistema software adottato, tipo RAMS, con evidenza delle misure operative previste per ciascun anomalia/criticità dei parametri operativi monitorati, nonché dell'esito della sperimentazione effettuata; implementazione entro 60 giorni dalla data di ricezione della diffida, del suddetto sistema su tutti i convertitori attivi dell'acciaieria, in attuazione della *prescrizione 70* secondo punto nella parte relativa alla eliminazione del fenomeno di slopping tramite interventi di natura gestionale; si segnala che permane l'esigenza di valutazione in merito alla completa coerenza tra le azioni intraprese dal gestore e le finalità della *prescrizione n. 70*, secondo punto;
- g) trasmissione all'Autorità Competente, per approvazione, entro 10 giorni dalla data di ricezione della diffida, della comunicazione prevista dal *comma 4 dell'art.5 del Decreto DVA-DEC-2011-450* per eventuali modifiche delle modalità di gestione materiali rispetto a quelle indicate nel § 4.13.1 "Descrizione dell'Impianto - Parchi Primari" del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag. 165, parte integrante del decreto 4 agosto 2011); tale comunicazione dovrà essere corredata da una esaustiva relazione che individui le modifiche gestionali dell'approvvigionamento materie prime tramite molo polisettoriale, illustrando la frequenza, la quantità, la tipologia e le modalità di trasferimento dei materiali polverulenti, per la successiva valutazione ed eventuale integrazione degli atti autorizzativi, con particolare attenzione alla significatività di possibili emissioni diffuse e/o effetti di dilavamento, generabili dallo stoccaggio e dalla movimentazione di carico e scarico di materie prime in condizioni meteorologiche variabili.

In considerazione dei regimi sanzionatori di cui all'articolo 29-*quattordicesimo* del Decreto Legislativo 152 del 2006 e di cui alla Legge 231/12, ove applicabili, la presente informativa è inviata sia alla Procura della Repubblica competente per territorio sia al Garante di Governo per il monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'ILVA di Taranto.

Si fa presente che con propria separata nota prot. 32083 del 31/05/2013, ARPA Puglia ha provveduto a trasmettere a Codesta Autorità, nonché alla Procura della Repubblica di Taranto, il verbale di sopralluogo 80/ST/2013 redatto in data 29 maggio 2013, a seguito di un esposto di una sigla sindacale.

Si comunica, infine, che ulteriori aspetti potranno essere evidenziati ad esito dell'attività di valutazione dei risultati dei campionamenti che sono stati effettuati durante il controllo o per effetto della documentazione che verrà fornita da ILVA S.p.A.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ INPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Alfredo Pini